

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma *Google meet* alle ore 18:00 del 30 aprile 2020. Sono presenti nella sala delle adunanze consiliari il Sindaco il Segretario Comunale ed il Consigliere Pescarolo Jessica. Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della Consiglio riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario comunale ricorda che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione dal Segretario comunale e che tutti ne hanno già preso lettura. Indi dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che rispetto a detta data, e tenuto conto della legge di stabilità 2020 n. 160/2019, ed in presenza dell'iniziale proroga della medesima data per l'approvazione del bilancio esercizio 2020 al 31.03.2020 di cui al D.M. 13.02.2020, è seguito l'art. 107 comma 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18 del rinvio al 31 maggio del termine per l'approvazione del bilancio 2020 - 2022;
- che questo Comune ritiene pertanto di provvedere all'adozione degli atti propedeutici derivanti;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 654 della 147/2013 e s.m.i. che prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che sia assicurata "*in ogni caso*" la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, fatta eccezione per costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori)
- la legge 14.11.1995, n. 481 " Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che ha previsto all'art. 1 comma 2 l'istituzione delle Autorità' di regolazione di servizi di pubblica utilità', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;
- l'all'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha conferito una delega più specifica all'ARERA, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga'* ";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Dato atto:

- che l'art. 6 di detta deliberazione n. 443/2019, definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario, prevedendo il seguente percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Osservato:

- che la deliberazione di detto nuovo metodo, immediatamente operativo ed ancora a ridosso dell'iniziale termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 con scadenza 31 dicembre 2019, ha comportato evidenti e diffuse difficoltà, in specie per l'impossibilità vissute, tra l'altro da questo Comune, attraverso il soggetto gestore (Consorzio Basso Novarese), ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri, ai fini dell'approvazione del Piano economico finanziario;

- che a tale proposito anche l'ARERA con memoria del 21.10.2019 in considerazione degli interventi derivanti in capo ai Comuni, ha auspicato un superamento delle disposizioni che prevedano l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, proponendo un differimento di detto termine al 30 aprile 2020;

- che tali difficoltà hanno indotto il legislatore con il d.l. n. 124 del 26.10.2019, a differire per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI, tariffe ormai sganciate dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile, in deroga pertanto all'art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006) ed al comma 683 art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i.;

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.;

Preso atto:

- di quanto previsto dal recente art. 107 del d.l. 17.3.2020 n. 18, ai commi:

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Ribadita:

- la volontà di questo Comune che ritiene pertanto di provvedere tra gli atti propedeutici derivanti, rispetto all'attuale vigente termine di approvazione del bilancio 2020/2022 previsto al 31.05.2020, all'approvazione delle tariffe 2020, nella riconferma delle tariffe già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.03.2019 per l'anno 2020;

Considerato:

- che come previsto dall'art 1, comma 688, della legge 147 del 2013, il Comune deve stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Casalbeltrame per l'anno 2019 prevede due rate come sotto specificato;

Visto :

- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 25/07/2014 modificata con deliberazione C.C. n 6 del 25/05/2015, ed in particolare l'art. 4 che stabilisce le scadenze per i pagamenti della T.A.R.I.

- **I RATA, entro il 16 Luglio 2020**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;
- **II RATA, entro il 16 Ottobre 2020**, l'importo sarà pari all'altra metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;
- **UNICA SOLUZIONE, entro il 16 Luglio 2020**, l'importo sarà pari al totale del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., reso in data 14/04/2020 verbale n. 5

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'anno 2020, le tariffe T.A.R.I. come specificato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a riconferma dell'anno 2020;

2) Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per i pagamenti della T.A.R.I.

- **I RATA, entro il 16 Luglio 2020**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;
- **II RATA, entro il 16 Ottobre 2020**, l'importo sarà pari all'altra metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;
- **UNICA SOLUZIONE, entro il 16 Luglio 2020**, l'importo sarà pari al totale del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2019, confermate per il 2020;

3) Di dare atto che, come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge 147 del 2013, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura dell'aliquota deliberata dalla provincia di Novara, pari al 5%;

4) Di demandare al Servizio finanziario la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 15-bis del d.l. 34/2019 convertito nella legge 28.06.2019 n. 34;

5) Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i..

Il Sindaco
F.to : PORZIO CLAUDIA

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. GUGLIOTTA MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/06/2020 al 01/07/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 16/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ARMANDO PASSARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. ARMANDO PASSARO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Casalbeltrame, lì _____

Il Segretario Comunale
DOTT. GUGLIOTTA MICHELE